

**Verbale di accordo e consultazione sindacale  
per l'accesso al Fondo Integrazione Salariale  
ai sensi del comma 2, art.8 del D.L. 41-2021**

Addì 19 Aprile 2021, in modalità videoconferenza, si è svolto un incontro con le sottosegnate parti:

- **Per Elios SpA** i Sigg.ri Mauro Natali, Sara Simeone e Giuliana Sulis;
- **Per le Organizzazioni Sindacali:**
- La Filt CGIL Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Davide Franzosi e la Sig.ra Maria Ippolito;
- La Fit CISL Segr. Naz. rappresentata dai Sig.ri Giorgio Ghiglione e Christian Tschigg;
- La Uiltrasporti Segr. Naz. rappresentata dai Sig.ri Massimo Ferretti e Massimiliano Feduzi ;
- La UGL Ferrovieri Segr. Naz. rappresentata dai Sig.ri Francesco Zolezzi e Alessandro Di Lorenzo ;
- La SLM Fast Confsal Segr. Naz. rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Mancini ;
- La Salpas Orsa Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Claudio Fiorenza e Andrea Fiorenza;

per dare corso alla procedura di consultazione ed esame congiunto per il ricorso al Fondo Integrazione Salariale (FIS) con causale “emergenza COVID-19” ai sensi del comma 2, art. 8, del DL 41/2021.

**premesse che:**

la scrivente Società è affidataria dell'attività di Servizio di ristorazione e caring passeggeri a bordo dei treni della media e lunga percorrenza Frecciarossa, Frecciargento e Freccia Bianca, alcuni Eurocity, ed Intercity, assistenza straordinaria a bordo, servizio di rinfresco e caring presso i Freccia Club delle stazioni del circuito AV, e che è inoltre affidataria dal 01.02.2020 della gestione del servizio di accoglienza, sicurezza e accompagnamento della clientela, nonché di altre prestazioni accessorie da svolgersi sulle vetture in composizione ai treni notte gestiti da Trenitalia;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha emanato più decreti, contenenti misure urgenti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

a seguito di tale emergenza l'Azienda ha fatto ricorso ai Trattamenti di Integrazione Salariale riconosciuti dal D.L. 18/2020 art.19, dal D.L. 34/2020 art. 68, dal D.L. 104/2020 art. 1 comma 1 e comma 2, dal 137/2020 art. 12, e dal D.L. 178/2020 con causale COVID - 19, per un totale di 54 settimane con le numeriche ed i tempi di seguito indicati:

- 1192 lavoratori per il periodo dal 10 marzo 2020 al 14 luglio 2020;
- 1188 lavoratori per il periodo dal 15 luglio 2020 al 15 novembre 2020;
- 185 lavoratori per il periodo dal 14 marzo 2020 al 15 novembre 2020;



- 1396 lavoratori per il periodo dal 16 novembre 2020 al 27 dicembre 2020;
- 1388 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 25 marzo 2021;

Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 all'Art. 8, comma 2, ha previsto che “i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli da 19, 21, 22 e 22-*quater* del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021”.

### **tutto ciò premesso**

Visto il perdurare della crisi imputabile alle problematiche generate dall'emergenza Covid-19, ed in virtù della riduzione dell'offerta commerciale da parte della Committente Trenitalia, si conviene sulla necessità di ricorrere al Fondo Integrazione Salariale, **con causale “COVID 19 - D.L. 41-2021”** previsto **dal comma 2, art. 8, del DL 41/2021.**

In virtù dei continui mutamenti dello scenario produttivo nonché dell'evolversi della situazione epidemiologica, si procederà inizialmente all'utilizzo di una parte delle 28 settimane previste **dal comma 2, art. 8, del DL 41/2021.**

Il ricorso al Fondo di Integrazione Salariale determinerà una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo del 100% per il periodo e per le numeriche di seguito indicate:

- 1380 lavoratori per il periodo che va dal 1 aprile 2021 al 16 giugno 2021;

Le parti concordano che entro la fine del mese di giugno si incontreranno per definire l'eventuale ricorso alle ulteriori settimane.

I lavoratori adibiti ai servizi richiesti dalla Committente, in base alle proprie mansioni svolte, dovranno essere impiegati nel rispetto di una rotazione, per quanto possibile, equanime.

Le Parti si riservano, nell'eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni che hanno generato la richiesta, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, anche revocando in tutto o in parte il programma di riduzione/sospensione.

L'importo dell'assegno ordinario spettante a ciascun lavoratore, avente diritto, verrà anticipato dall'Azienda, alla fine di ogni periodo di paga, opportunamente riproporzionato in ragione delle prestazioni effettivamente rese e del valore percentuale del contratto per i lavoratori a tempo parziale.

*[Handwritten signatures]*

Mil. *[Handwritten signature]* Sore Simone

